

della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo.

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.

2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti in materia di protezione di cui all'articolo 4 e all'allegato 3 e la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato 1 della direttiva 89/336/CEE.

3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 e la procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati 3, parte B, e 4 della direttiva 73/23/CEE.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente: J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente: W. RIESTER

ALLEGATO I

**APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA
COME INDICATO NELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4**

1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne se le apparecchiature si trovano in commercio;

I kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio.

2. le apparecchiature ricomprese nell'ambito della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾;

3. cablaggio;

4. apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;

5. prodotti, attrezzature e elementi contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽²⁾;

6. apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati dall'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione (GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 97/15/CE (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16).

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10,
PARAGRAFO 3

Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfanno i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, e in particolare:

- la descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate o non esistano;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi applicano.

ALLEGATO 3

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10,
PARAGRAFO 4**

(Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) ⁽¹⁾

Il presente allegato corrisponde all'allegato 2, completato dai seguenti requisiti supplementari:

Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato.

⁽¹⁾ Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari adeguati al settore.

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10,
PARAGRAFO 5

(Dossier tecnico di fabbricazione)

Il presente allegato corrisponde all'allegato 3 completato dal seguente requisito supplementare:

La documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato 2 e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui all'allegato 3 costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.

Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il dossier a uno o più organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

L'organismo notificato esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti della presente direttiva siano stati soddisfatti, esso può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 5.

Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 10

Garanzia qualità totale

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;
- delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti siano rispettati;
- delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato metterà a disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.

ALLEGATO 6

CRITERI MINIMI CUI DEBBO NO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione, né gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione né avere incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.

3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessarie per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:

- competenza tecnica e formazione professionale adeguata;
- soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
- capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.

6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia direttamente responsabile.

7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.

ALLEGATO 7

**MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12,
PARAGRAFO 1**

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue.



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è possibile tenuto conto della natura dell'apparecchio.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma che la Commissione decide secondo la procedura prevista nell'articolo 14.

Se del caso, esso include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio qualora il loro impiego non sia armonizzato nell'insieme della Comunità europea.

Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.

Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di cui all'articolo 15.

Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5, e lo sviluppo di meccanismi di certificazione su base volontaria e marcatura intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1999

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (99/59/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾;

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾;

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾;

considerando che:

1. l'articolo 14 del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;

2. le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di telecomunicazioni, a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore;

3. il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e, di conseguenza, l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività;

4. per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, andrebbe assicurata in particolare l'imposizione, all'interno della Comunità, di tali servizi utilizzati da clienti in essa stabiliti;

5. per conseguire tale obiettivo, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni rese a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo sono in linea di massima soggette a imposizione nel luogo del destinatario dei servizi;

6. ai fini di una tassazione uniforme delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni fornite da soggetti passivi stabiliti in un paese terzo a persone non aventi lo status di soggetto passivo stabilito nella Comunità e che vengono in essa effettivamente utilizzati e impiegati, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della facoltà di spostare il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE; che per corrispondenti prestazioni di servizi ad altri destinatari nella Comunità può tuttavia continuare ad applicarsi l'articolo 9, paragrafo 3 di tale direttiva;

7. per stabilire una norma speciale di localizzazione delle operazioni di telecomunicazioni, occorre definire tali servizi ed è opportuno ispirarsi a definizioni già acquisite a livello internazionale, in particolare per i servizi di instradamento e terminali di messaggi telefonici internazionali, nonché per quanto riguarda l'accesso a reti globali di informazioni;

8. la tassazione nel luogo del beneficiario della prestazione comporta altresì che i soggetti passivi non debbano ricorrere alle procedure di cui alle direttive 79/1072/CEE ⁽⁵⁾ e 86/560/CEE ⁽⁶⁾; è opportuno inoltre evitare che soggetti passivi stranieri a causa delle nuove norme relative alla localizzazione debbano essere registrati per motivi d'imposizione in un altro Stato; ciò si consegue rendendo il beneficiario della prestazione obbligatoriamente debitore dell'imposta, sempre che siffatto beneficiario sia un soggetto passivo;

9. è pertanto opportuno modificare la direttiva 77/388/CEE,

⁽¹⁾ GU C 78 del 12.3.1997, pag. 22.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 287 del 22.9.1997, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/49/CE (GU L 139 del 2.6.1999 pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo mediante l'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Alla fine dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente trattino:

“- prestazioni di servizi di telecomunicazioni. Sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione. Ai sensi della presente disposizione è considerata come facente parte di una prestazione di servizi di telecomunicazioni anche la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni.”

2) Dopo l'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera e) fornite da un soggetto passivo, stabilito fuori della Comunità, ad una persona che non ha lo status di soggetto passivo, stabilita nella Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b).”

3) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

“b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, registrato all'interno del proprio territorio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia gli Stati membri possono disporre che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;”.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente: F. MÜNTEFERING

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1999

che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte (Testo rilevante ai fini del SEE) (99/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3; considerando quanto segue:

1. A norma della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti ad abolire gradualmente i diritti speciali o esclusivi in materia di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi i periodi di transizione supplementari accordati ad alcuni Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 4, come modificato dalla direttiva 95/51/CE ⁽³⁾, gli Stati membri "eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti via cavo per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale"; inoltre "provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime."

2. La direttiva 95/51/CE della Commissione ha affrontato due problemi relativi alle imprese cui gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto di installare tanto reti televisive via cavo che reti di telecomunicazioni. In primo luogo, si è rilevato che le imprese in questione vengono a trovarsi in una situazione tale da non avere alcun incentivo ad attirare nuovi utenti sulla rete più adatta alla fornitura di un determinato servizio. In secondo luogo, si è sottolineato che, per introdurre condizioni di concorrenza eque, sarebbero stati spesso necessari provvedimenti particolari per tenere conto delle condizioni specifiche dei mercati interessati. Al momento dell'adozione della direttiva 95/51/CE, la Commissione aveva ritenuto che, vista la diversità di situazione nei vari Stati membri, le autorità nazionali avrebbero potuto meglio valutare le misure più appropriate e in particolare la necessità di separare le attività in oggetto. La Commissione aveva poi ritenuto essenziali, durante le fasi iniziali della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'accurato controllo delle sovvenzioni interne e la trasparenza contabile. A norma dell'articolo 2 della direttiva 95/51/CE, pertanto, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che gli organismi di telecomunicazioni i quali forniscono infrastrutture di reti televisive via cavo mantengano separata la contabilità finanziaria relativa alle reti di telecomunicazioni pubbliche da quella relativa alle reti televisive via cavo, nonché da quella relativa alla loro attività di fornitori di servizi di telecomunicazioni. Veniva inoltre enunciato che gli Stati membri dovrebbero imporre almeno una netta separazione della contabilità finanziaria fra le due attività, benché sia preferibile una piena separazione strutturale.

3. La Commissione aveva inoltre affermato che, in assenza di un sistema concorrente di distribuzione all'utenza domestica, sarebbe stato necessario riesaminare se la separazione della contabilità sia sufficiente per evitare pratiche abusive e valutare se l'abbinamento delle attività non comporti una limitazione della fornitura potenziale di capacità di trasmissione, a scapito dei prestatori di servizi nel territorio in questione ovvero se non sia giustificata l'adozione di ulteriori misure. A tale riguardo l'articolo 2, terzo comma, della direttiva 95/51/CE fa obbligo alla Commissione di procedere anteriormente al 1° gennaio 1998 ad una valutazione globale degli effetti, in relazione agli

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

obiettivi di detta direttiva, della fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore.

4. La presente direttiva si basa sulla valutazione effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 2 della direttiva 95/51/CE. Per preparare tale valutazione, la Commissione ha fatto eseguire due studi sulle conseguenze per la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali derivanti, da un lato, dalla fornitura congiunta di reti di televisione via cavo e di reti di telecomunicazioni da parte di un solo operatore dominante e, dall'altro, dalle restrizioni all'uso di reti di telecomunicazione per la fornitura di servizi televisivi via cavo. In particolare, gli studi giungono alla conclusione che la proprietà di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un'unica impresa, in assenza di un elevato grado di concorrenza sui mercati di accesso a livello locale, rallenta l'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa, a scapito dei consumatori, dei prestatori di servizi e dell'economia europea nel suo complesso.

5. La Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla valutazione effettuata a norma delle direttive 95/51/CE e 96/19/CE (*). Essa rileva che lo sviluppo ottimale dei mercati delle telecomunicazioni e della multimedialità dipende da quattro fattori: concorrenza fra i servizi, concorrenza fra le infrastrutture, potenziamento delle infrastrutture e altri tipi d'innovazione. La Commissione ha inoltre osservato che nella Comunità la fornitura congiunta di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore crea un'asimmetria di partenza a favore dei gestori di telecomunicazioni in posizione dominante rispetto a nuovi operatori, frenando in modo significativo lo sviluppo ottimale dei mercati delle telecomunicazioni. Quest'analisi è stata avallata anche dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 febbraio 1999 (**) sul progetto della presente direttiva.

6. Il trattato, e in particolare l'articolo 86, affida alla Commissione il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi che il diritto comunitario impone agli Stati membri nel caso di imprese pubbliche o di imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e chiarire gli obblighi derivanti da tale articolo e, in tale contesto, può definire le condizioni che le consentano di svolgere in maniera efficace il suo compito di vigilanza.

7. La maggior parte degli organismi di telecomunicazioni in Europa sono tuttora imprese controllate dallo Stato, vale a dire imprese pubbliche secondo la definizione della direttiva 80/723/CEE (*) della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE (**). Inoltre la normativa comunitaria, se prevede la soppressione della maggior parte dei diritti speciali e di tutti i diritti esclusivi per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni, non vieta agli organismi di telecomunicazioni di continuare a beneficiare, oltre la data di totale liberalizzazione, di taluni diritti speciali secondo la definizione della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla direttiva 94/46/CE (***), per esempio nel settore delle radiofrequenze utilizzate per la fornitura di reti di telecomunicazioni e di capacità di trasmissione radiotelevisiva. Ciò dipende dal fatto che gli organismi di telecomunicazioni godono tuttora del diritto di usare radiofrequenze che sono state loro assegnate in passato secondo criteri che non sono oggettivi, proporzionali e non discriminatori. Il riconoscimento di tale diritto rafforza la posizione di questi gestori e continua ad avere un effetto sostanziale sulla capacità di altre imprese di competere con gli organismi di telecomunicazioni nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni. Questi gestori di telecomunicazioni restano pertanto imprese contemplate dall'articolo 86, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione ha concesso a taluni Stati membri proroghe, non ancora scadute, dei termini di attuazione per l'abolizione dei diritti esclusivi relativamente alla telefonia vocale e all'installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni.

8. La maggior parte degli Stati membri ha adottato una serie di provvedimenti che riconoscono agli organismi di telecomunicazioni diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti televisive via

(*) GU C 71 del 7.3.1998, pag. 4.

(**) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 33.

(*) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

(**) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.

(*) GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

cavo. Questi diritti possono assumere la forma di licenze esclusive o di licenze non esclusive, laddove il loro numero è limitato sulla base di criteri che non sono oggettivi, proporzionali e non discriminatori.

9. L'articolo 82 del trattato vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso.

10. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano concesso ad un organismo di telecomunicazioni un diritto speciale o esclusivo d'installare e gestire reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'organismo stesso è in posizione dominante sul mercato dei servizi che utilizzano infrastrutture di telecomunicazioni, l'interessato non ha alcun incentivo a potenziare né la propria rete pubblica di telecomunicazioni a banda stretta né la propria rete televisiva via cavo a banda larga per farne una rete integrata di comunicazioni a banda larga ("full-service network"), in grado di fornire servizi di comunicazione vocale e di trasmissione di dati o immagini ad alta velocità di trasmissione. L'organismo in questione si trova cioè in una situazione di conflitto di interessi, dal momento che un miglioramento sostanziale apportato ad una delle due reti (di telecomunicazioni o televisiva via cavo) potrebbe comportare una minore attività per l'altra. In casi del genere, sarebbe auspicabile pertanto scindere la proprietà delle due reti fra due società distinte, in quanto la proprietà di ambedue le reti fa sì che gli organismi in oggetto ritardino lo sviluppo di nuovi servizi avanzati di comunicazioni, limitando così il progresso tecnico a scapito degli utenti e violando il combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1 e dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Nondimeno, tutti gli Stati membri dovrebbero come minimo provvedere affinché gli organismi di telecomunicazioni che sono dominanti nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica, e che hanno installato le loro reti televisive via cavo sulla base di diritti speciali o esclusivi, gestiscano le reti televisive via cavo mediante una persona giuridica distinta.

11. Si aggiunge che quando gli Stati membri concedono a un'impresa il diritto speciale o esclusivo di installare reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'impresa fornisce già reti pubbliche di telecomunicazioni, è probabile che si verifichino svariate forme di comportamenti anticoncorrenziali, a meno che non sia garantita una sufficiente trasparenza delle operazioni di queste imprese. Nonostante gli obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di contabilità separata (alcuni dei quali sono contenuti nel pacchetto di misure generali relativo all'apertura del mercato comunitario delle telecomunicazioni nella maggior parte degli Stati membri, in vigore dal 1° gennaio 1998), tale separazione non ha fornito le necessarie garanzie rispetto a tutte le forme di comportamenti anticoncorrenziali possibili nelle situazioni in cui dalla proprietà congiunta scaturiscono conflitti d'interessi. La contabilità separata, inoltre, si limita a rendere più trasparenti i flussi finanziari, mentre la gestione ad opera di persone giuridiche distinte aumenta la trasparenza delle attività patrimoniali e dei costi e facilita il controllo della redditività e della gestione delle reti via cavo. La fornitura di reti di telecomunicazioni e quella di reti televisive via cavo sono attività collegate. La posizione di chi opera su uno di questi due mercati incide sulla posizione occupata nell'altro; inoltre, la vigilanza sulle sue attività in tali mercati è più difficile. Il fatto che un organismo di telecomunicazioni in posizione dominante abbia interessi nel settore della televisione via cavo ha un effetto deterrente per qualunque altra impresa a causa della potenza finanziaria di tale organismo. Le prospettive finanziarie future di una rete televisiva via cavo ancora da allestire sono peraltro incerte se l'impresa interessata non ha una posizione consolidata sul mercato delle telecomunicazioni o dei servizi televisivi a pagamento. È di fondamentale importanza, pertanto, che un organismo di telecomunicazioni in posizione dominante organizzi le proprie attività di distribuzione via cavo in modo da agevolare i controlli volti ad impedire che impieghi le sue risorse al fine di abusare della propria posizione. Durante la fase cruciale di piena apertura del settore alla concorrenza, il requisito minimo necessario per assicurare il rispetto dell'articolo 86 consiste nella separazione giuridica fra l'esercizio della rete pubblica commutata delle telecomunicazioni e quello della rete televisiva via cavo, ivi compresi i collegamenti della rete principale ("backbone"), da parte degli organismi di telecomunicazione. Al fine di ottenere una simile trasparenza, le reti devono essere gestite da persone giuridiche distinte, che in linea di principio possono, tuttavia, fare capo allo stesso proprietario. Il requisito della separazione giuridica sarebbe pertanto soddisfatto nel caso in cui le

operazioni di distribuzione via cavo di un organismo di telecomunicazione fossero trasferite ad un'impresa interamente controllata dal medesimo organismo.

12. La Commissione esaminerà caso per caso se sia compatibile con il principio della proporzionalità obbligare i singoli Stati membri a prendere ulteriori provvedimenti. Le decisioni da adottare in casi specifici potrebbero prevedere misure quali l'apertura del distributore via cavo alla partecipazione di terzi oppure l'obbligo di incorporare completamente la persona giuridica.

13. La distribuzione di programmi audiovisivi rivolti al pubblico in generale attraverso le reti di telecomunicazioni e il contenuto di tali programmi continueranno ad essere disciplinati da norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario e non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva. Ciò è inoltre conforme al principio secondo cui la disciplina relativa al contenuto deve essere tenuta distinta da quella relativa al trasporto, punto cardine, tra l'altro, della comunicazione della Commissione del 9 marzo 1999 (*) sui risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde "Convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione".

14. L'evoluzione in atto e l'introduzione di nuove tecnologie possono indurre in alcuni Stati membri l'emergere di una concorrenza sul circuito locale: in tal caso sarebbe da riconsiderare se, ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, resti necessario mantenere l'obbligo legale di gestione separata, da parte di persone giuridiche distinte, delle reti di telecomunicazione e di quelle di TV via cavo appartenenti ad una stessa società. Poiché la situazione del mercato è diversa nei vari Stati membri ed è presumibile che si evolva diversamente, tale processo di riesame dovrebbe essere svolto in maniera sufficientemente flessibile da tener conto della situazione di ciascun mercato nazionale. Le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla Commissione di intraprendere tale riesame, in particolare su richiesta del gestore interessato. La richiesta di riesame dovrebbe comportare una descrizione approfondita della dinamica della struttura del mercato nello Stato membro interessato. In tal caso, in considerazione dei legittimi interessi dei concorrenti sui mercati rilevanti, le informazioni fornite dovrebbero poter essere comunicate a qualsiasi parte interessata che lo richieda, fatto salvo il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

15. La direttiva 90/388/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.

16. Gli Stati membri devono astenersi dall'introdurre nuove misure che abbiano per oggetto o per effetto di pregiudicare lo scopo della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 9 della direttiva 90/388/CEE è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di telecomunicazione non gestisca la rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la sua rete pubblica di telecomunicazioni, quando detto organismo:

- a) è controllato dallo Stato membro di cui è trattasi o è titolare di diritti speciali,
- b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica,
- c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi."

(*) COM(1999) 108 def.